

Regolamento Riconoscimento CFU CdS LM-78 Scienze filosofiche

1. La competenza del riconoscimento CFU è del Collegio Didattico del CdS in Scienze filosofiche;
2. Il CdS riconoscerà, come da DM 16 marzo 2007, art. 3, c. 8, e salvo quanto riportato nell'art.6, il maggior numero di CFU possibili, seguendo le norme qui presentate e motivando sempre il mancato riconoscimento. Il CdS si riserva, se ritenuta opportuna, la possibilità di convocare lo studente richiedente per un colloquio personale finalizzato a verificare le competenze acquisite;
3. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
4. Le attività sostenute nei piani di studio dei corsi di laurea triennale non sono prese in considerazione ai fini del riconoscimento. Il CdS, previa valutazione della loro adeguatezza contenutistica, può tuttavia decidere di riconoscere le attività in sovrannumero concluse nella laurea triennale e i corsi singoli se tali attività figurano senza ulteriori specificazioni di livello nel percorso formativo del corso di studi.
5. Lo studente che non volesse mantenere nel percorso di studio del nuovo corso di laurea eventuali insegnamenti riconosciuti tra quelli a scelta nel piano didattico, potrà spostarli fuori piano alla prima presentazione del piano di studi.
6. Il riconoscimento dei CFU risultanti dalla carriera pregressa viene computato esclusivamente in base alla scelta del curriculum scelto dalla studentessa / dallo studente al momento della domanda di ammissione. Eventuali cambiamenti di curriculum non comportano automaticamente un nuovo riconoscimento dei CFU risultanti dall'attività pregressa. Il trasferimento da curriculum a curriculum all'interno del CdS è così vincolato:
 - a. *se* non ha sostenuto esami e non ha beneficiato di convalide lo studente / la studentessa può cambiare curriculum presentando apposita domanda entro la data di presentazione del piano di studio;
 - b. se ha sostenuto esami o ha beneficiato di convalide cambia curriculum contestualmente alla presentazione del piano di studi;
7. Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi predeterminanti:
 - a. Possono essere riconosciute solo le attività formative presenti nel manifesto della coorte di riferimento corrispondente all'anno di ammissione.

- b. Il riconoscimento di un'attività può derivare da un'unica attività sostenuta nel caso in cui il numero dei CFU acquisiti sia maggiore o equivalente a quello dell'attività riconosciuta o dal riconoscimento congiunto di più attività i cui CFU vengono sommati fino al raggiungimento dei CFU dell'attività riconosciuta.
 - c. Deve esserci identità di SSD Settore Scientifico Disciplinare tra attività sostenuta e attività riconosciuta. È tuttavia possibile, tramite verifica dei contenuti dell'attività sostenuta, riconoscere CFU in un SSD differente da quello in cui si è sostenuta tale attività.
 - d. Il voto dell'attività convalidata è il medesimo di quello dell'attività sostenuta. Se il voto non è espresso in trentesimi, il Collegio procederà a una conversione proporzionale con approssimazione per eccesso. Se l'attività riconosciuta deriva dal riconoscimento congiunto di più esami, il voto sarà la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività sostenute;
 - e. In caso di attività sostenute in Università straniere, si fa riferimento a quanto riportato nel bando di iscrizione e determinato dai regolamenti d'Ateneo [appendice 2 Regolamento studenti].
 - f. I CFU dell'elaborato finale non possono essere riconosciuti
8. In base al numero di CFU riconosciuti, lo studente sarà iscritto a un determinato anno di corso, secondo lo schema seguente. Eventuali CFU sovranumerari non concorrono a stabilire l'anno di iscrizione:
- a. fino a 47 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;
 - b. da 48 lo studente è iscritto al secondo anno.
9. Il riconoscimento delle attività derivanti da una precedente carriera universitaria deve tuttavia essere tale da non pregiudicare l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche del corso di laurea necessarie per assicurare il raggiungimento di obiettivi formativi coerenti a quelli dichiarati e presenti nel regolamento didattico e nella scheda SUA. Per questo motivo la soglia massima dei riconoscimenti da carriere pregresse non appartenenti alla classe LM 78 non può superare i 63 CFU. Si precisa tuttavia che nel caso sia necessario escludere il riconoscimento di attività per garantire questo limite, nei CFU da conseguire verrà privilegiata la presenza degli insegnamenti in discipline attivate nel Manifesto della coorte di riferimento secondo questo ordine: 1) attività formative e caratterizzanti; 2) attività affini e integrative.
10. Il limite al punto precedente può essere superato solo se lo studente chiede il trasferimento da un corso di laurea appartenente alla medesima classe (LM-78 Scienze filosofiche). In questo caso la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente

riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 [REGOLAMENTO STUDENTI art.19 c.5].

11. Il Collegio – in base alla legge dell'11 luglio 2002, n. 148, che ratifica la Convenzione di Lisbona dell'11/4/1997 – è competente nel riconoscimento dei CFU conseguiti nei periodi di studio svolti presso Università straniere, ovvero dei titoli di studio conseguiti all'estero.
12. Non vengono riconosciuti per obsolescenza i CFU di precedenti carriere concluse più di 15 anni prima della richiesta di riconoscimento.
13. Nel caso di carriere dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 vale quanto stabilito dal Regolamento degli studenti d'Ateneo [art.28]
14. Non vengono riconosciuti per obsolescenza i CFU di precedenti carriere non concluse (per ritiro, decadenza o qualsiasi altra ragione) da più di 15 anni prima della richiesta di riconoscimento. Si ritiene valido il conteggio dall'ultimo anno di iscrizione certificata.
15. Il Collegio può riconoscere CFU derivanti da esperienze professionali caratterizzati da elevata coerenza con gli obiettivi del corso di studi, in numero massimo di 3 CFU e solo per i crediti delle Altre attività formative.